

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Commissione Incontri di Studio

Roma

OGGETTO:

RELAZIONE DELLA DR.SSA FRANCESCA SALVATORE, SULL'INCONTRO DI STUDI "LA DELINQUANCE DES MINEURS: LES REPONSES JUDICIAIRES" SVOLTI A PARIGI, E.N.M. QUAI DES FLEURS 3-1ER, DAL 14 AL 17/3/06.

Il Corso in oggetto, aperto anche ad un numero rilevante di operatori sociali (educatori e psicologi, almeno pari a quello dei magistrati partecipanti), ha affrontato le problematiche connesse ai fenomeni di delinquenza giovanile nella realtà sociale francese, e le relative risposte giudiziarie nell'ambito dell'ordinamento giuridico francese, ponendo in primo luogo l'accento sulle recenti evoluzioni della legge penale minorile.

L'ultima legge in materia, del settembre 2002, ampiamente discussa per avere dato alle possibili risposte giudiziarie minorili un taglio nettamente più repressivo rispetto al passato, ha introdotto il concetto giuridico di *discernimento*, da valutarsi nel caso concreto e al di là di presunzioni assolute, a partire dal decimo anno di età del minore, con la conseguenza che anche giovani di tale età, qualora il giudice ne abbia valutato positivamente la capacità di discernimento al momento del fatto, possono essere dichiarati imputabili e penalmente responsabili. Pertanto, è solo al di sotto del decimo anno di età del minore che si presume la totale assenza di discernimento.

Oltre a evincersi immediatamente la rilevante differenza di trattamento rispetto a molte altre legislazioni europee (quali quella italiana), frutto evidentemente della presa d'atto di una delinquenza posta in essere da minori sempre più giovani, la normativa francese pone anche aspetti da valutare alla luce della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, in ragione della banale

considerazione per cui infliggere trattamenti penali-penitenziari a giovani di quell'età può senza dubbio costituire, di per sé, un trattamento penale immano e degradante.

Anche l'ordinamento francese, quanto a sanzioni applicabili ai minori giudicati colpevoli, è improntato a principi "educativo-riabilitativi" piuttosto che "repressivo-detentivi", prevedendo da sempre dunque riduzioni e attenuazioni della risposta punitiva proporzionali all'età del minore al momento del fatto.

Il primato dell'educativo sul repressivo, una volta accertata la penale responsabilità di un minore, si è espresso fino alla legge del 2002 nel modo seguente: i minori di tredici anni non potevano essere che condannati a misure di protezione, assistenza, sorveglianza ed educazione, comunemente dette "misure educative", applicate dal tribunale per i minorenni in composizione collegiale (Tribunal des Enfants) o dal giudice minorile monocratico (Juge des Enfants). Per tutti gli altri, erano previste le normali pene, detentive o alternative.

La novella del 2002, tuttavia, al fine di dare risposta a tutti i casi, evidentemente verificatisi in concreto (e anche in numero tale da sollecitare la risposta dell'ordinamento) nel quale un minore di tredici anni commette fatti-reato di una certa gravità, o reiterati, ha creato un terzo tipo di sanzioni, inserite tra le misure educative e le pene: le c.d. "sanzioni educative", applicabili a partire dall'età di dieci anni, fino ai tredici, valutata la insufficienza delle misure educative da un lato e l'eccessività delle pene dall'altro. Si tratta delle seguenti, tutte applicabili esclusivamente dal Tribunale per i minorenni in composizione collegiale (Tribunal des Enfants; la severità ha per corollario la maggiore garanzia e solennità di forme):

- La confisca del corpo/prodotto/profitto del reato;
- l'interdizione di recarsi presso luoghi/di incontrare persone (vittime o coimputati);
- la riparazione o risarcimento;
- l'obbligo di seguire uno stage di formazione civica;

Ma il taglio repressivo della legge del settembre 2002 non si limita al trattamento penale dei minori condannati. Infatti, essa ha previsto, anche in corso di indagine, forme di detenzione provvisoria per

i minori di sedici anni, pur se soggette a certe condizioni tassative (sottoposizione a indagine per reati punibili in astratto fino a 5 anni, soggetti recidivi, applicazione della misura in contraddittorio simil-dibattimentale, durata massima della misura di un mese, elevabile a due nel caso di delitti punibili fino a 10 anni).

Il problema dell'ordinamento non è allora solo se punire, ma anche e soprattutto come punire i giovani.

Il corso ha affrontato, con taglio anche sociologico-criminologico, attraverso la relazione di educatori e psicologi, delicati aspetti relativi ai problemi connessi alla detenzione dei giovani, alla vita in carcere, ai centri educativi, ai collocamenti in comunità, alle riduzioni/commutazioni di pena: in sostanza all'alternativa al carcere, che si concretizza nella c.d. rottura, ossia nel radicale allontanamento del giovane dalla situazione sociale e dai contatti personali (eventualmente anche familiari, se negativi) che hanno prodotto la devianza, senza tuttavia rottura, bensì continuità, col suo percorso educativo quotidiano. Ciò sulla base della considerazione per cui per un giovane, spesso, la privazione della libertà con l'inserimento nell'ambito detentivo, rappresenta una punizione violenta produttiva di altra violenza e devianza (in Francia, stando alle statistiche, il trattamento detentivo nei giovani ha prodotto l'80-90% di recidivi).

La legge del 2002 ha posto il principio della necessaria e quotidiana presenza degli educatori in seno alla detenzione, e ha creato stabilimenti penitenziari non solo riservati ai minori, ma anche specializzati (principio della specialità del trattamento penitenziario connesso alla specialità del giudice).

La successiva legge del 9 marzo 2004 ha innovato ulteriormente la materia stabilendo altresì la competenza esclusiva del giudice dei minori (Juge des Enfants) per ogni questione che concerne l'esecuzione della pena (sorveglianza), prima affidata al JAP (Juge des Application des Peines, indistinto per minorenni e maggiorenni).

Sia il Jap (prima), sia il Juge des Enfants (ora) operano in materia di esecuzione penale di concerto con un struttura pubblica denominata PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), in tutto equiparabile ai nostri servizi sociali.

In sostanza, la legge offre a tutti i minori condannati la possibilità di essere seguiti, nel corso della detenzione e comunque della espiazione della pena, da un giudice minorile e da un servizio della PJJ, organizzando una azione educativa nell'ambito stesso della sanzione.

Tuttavia, nessuna azione educativa appare possibile in assenza di adesione volontaria, e sulla mera base di un assoggettamento a prescrizioni disposte a livello giudiziario. Tale adesione raramente si acquisisce nell'immediato, per l'opposizione o quanto meno la passività dei diretti interessati, e costituisce più un obiettivo della legge, o meglio un auspicio, affidato agli operatori (trasformare il rifiuto in adesione autentica, nel divenire adulto del minore).

Infine, il corso ha affrontato le tematiche della delinquenza giovanile nei c.d. quartieri sensibili, produttivi di maggiore criminalità per le precarie condizioni di vita dei giovani residenti: le periferie delle città (soprattutto della capitale), in bilico tra integrazione e ghettizzazione.

Il problema riguarda soprattutto gli immigrati, che rappresentano un fenomeno decisamente rilevante (si parla di 380 comuni che compongono la periferia di Parigi, pari ad alcuni milioni di abitanti), e soprattutto definitivo (nessuno di essi tornerà mai ai rispettivi paesi di origine), da affrontare in maniera risolutiva soprattutto nei riguardi dei giovani, inseriti in percorsi di crescita culturalmente completamente differenti; è il problema della c.d. integrazione secondaria: quella dei giovani tra i giovani, dei minori vittime di altri minori.

Il seminario è stato per me una atipica, ma importante, introduzione alla materia minorile, essendo io in passaggio dalle funzioni inquirenti svolte per circa 7 anni.

Ha forse avuto un taglio eccessivamente sociologico, a dispetto delle problematiche più strettamente giuridiche, che auspicavo e ho comunque privilegiato nella mia relazione, avendo

avuto l'opportunità di coglierle nell'ascolto dei relatori e nell'esame della documentazione in lingua francese che mi è stata fornita all'ENM.

I relatori mi sono sembrati assolutamente qualificati, e chiari nell'esposizione.

Ho suggerito per il futuro approfondimenti su materie civili riguardanti i minori e sulle problematiche dell'ascolto del minore, in materia civile e penale.

Eccellente l'organizzazione, ottimo l'alloggio come dislocazione e accoglienza, e stupenda la città.

Vi ringrazio dell'opportunità offertami.

Bologna 19/3/06

dr.ssa Francesca Salvatore